

REGIONE LOMBARDIA

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

* * * * *

Rep. n°0000022/2021

Oggetto: Lavori di risezionamento del canale Fossa Molinella nei comuni di Villimpenta (MN), Sustinente (MN), Serravalle a Po (MN) e Gazzo Veronese (VR) per il ripristino dell'officiosità idraulica del canale.

CUP: I85E20000870002 - CIG: 87542679A8

Impresa: Impresa Cogni S.p.a.; c.f. 00313780199

* * * * *

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Settembre, in Mantova, tra l'ing. Oliviero Zucchini, nato a [REDACTED] nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e di RUP, con sede in Mantova – Via Principe Amedeo, 29 - codice fiscale 02384350209, di seguito Consorzio, e il dott. Enrico Cogni nato a [REDACTED] c.f. [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Impresa Cogni S.p.a."; c.f. 00313780199, Galleria San Francesco, civico 2, CAP 29121, in Piacenza (PC), p. IVA 00397000332, di seguito l'Impresa, si conviene e stipula quanto segue.

Premesso:

- che il Consorzio intende provvedere all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che l'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro autorizza le stazioni appaltanti a ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione,

	ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di	
	rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi	
	di operatori economici;	
	- che a seguito della procedura indicata al punto precedente, l'Impresa ha	
	presentato l'offerta migliore in termini economici, con un ribasso del 24,36%	
	sull'importo di progetto, come risulta dal verbale di gara in data 29/07/2021	
	n°05/2021 di repertorio;	
	- che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;	
	- che in data 28 settembre 2021, il Direttore dei Lavori, il geom. Gaetano Petrella	
	attesta di aver accertato:	
	a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le	
	indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;	
	b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati	
	prima dell'approvazione del progetto;	
	c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al	
	tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei	
	lavori.	
	Il presente contratto si articola nei seguenti punti:	
	1. Il dott. Enrico Cogni nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa, si	
	obbliga ad eseguire tutti i lavori con contratto "a corpo e a misura", per il prezzo	
	complessivo offerto di Euro 155.098,22 (centocinquantacinquemilanovantotto/22)	
	quale risulta dal ribasso percentuale offerto pari al 24,36% sull'importo posto a	
	base di gara, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ma al	
	netto di IVA; l'Impresa accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente	
	contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione	

a proprio rischio.

2. L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire entro 182 (centottantadue) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è previsto il pagamento all'Impresa, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

4. Il Consorzio non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, l'Impresa è obbligata a trasmettere al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il Consorzio, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) Quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa;

c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In questi casi, l'Impresa è obbligata a trasmettere al Consorzio tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'Impresa non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Consorzio può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Impresa non provveda.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

5. I pagamenti saranno effettuati con le modalità disciplinate al capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto; i pagamenti in acconto e a saldo saranno effettuati sulla base delle quantità effettivamente realizzate facendo riferimento all'elenco prezzi di

progetto.

6. Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto;
- b. gli elaborati grafici progettuali;
- c. l'elenco dei prezzi unitari;
- d. il cronoprogramma;
- e. il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi e delle interferenze);
- f. la cauzione definitiva di cui al successivo punto 8;
- g. le garanzie di cui al successivo punto 9;

I sopraelencati documenti sono depositati presso gli uffici consortili e liberamente visionabili dalle parti.

Il POS di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà presentato dall'Impresa almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

7. L'Impresa dichiara che tutte le attrezzature che saranno utilizzate sono omologate, possiedono i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, sono idonee alla tipologia del lavoro affidato e si trovano in buono stato di manutenzione.

8. Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dei lavori; pertanto l'Impresa è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso il Consorzio quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, degli eventuali danni che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei servizi od in conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Consorzio da ogni e qualsivoglia responsabilità.

9. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

- Banca: BCC Banca Centro Padana - Filiale/Agenzia: via D. Menicanti, n. 1, Piacenza (PC);

- Soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato succitato:

L'Impresa si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Impresa si impegna altresì a fornire al Consorzio tempestiva indicazione dei conti correnti dedicati relativi ai movimenti finanziari tra l'impresa stessa e gli eventuali subappaltatori.

13. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera ultimata è stabilita una penale pari al 0,5 ‰ (cinque per mille) dell'importo contrattuale come precisato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

14. Rimane altresì stabilito che il presente contratto potrà essere rescisso, mediante semplice comunicazione scritta, qualora l'Impresa non rispetti quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

15. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, le imposte e tasse e ogni altra spesa.

16. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio legale presso la sede del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio con sede in Mantova – Via P. Amedeo, 29. Le notificazioni e le intimazioni si intenderanno fatte personalmente all'Impresa.

17. Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di contratti pubblici e le altre disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

